DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE n. 82/2019

del 29 marzo 2019

che modifica l'allegato IX (Servizi finanziari) dell'accordo SEE [2020/832]

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo («accordo SEE»), in particolare l'articolo 98,

considerando quanto segue:

(1) Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento (UE) 2016/1014 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell' 8 giugno 2016, che modifica il regolamento (UE) n. 575/2013 per quanto riguarda le esenzioni per i negoziatori per conto proprio di merci ([1]).

(2) Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento delegato (UE) n. 1187/2014 della Commissione, del 2 ottobre 2014, che integra il regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione intese a determinare l'esposizione complessiva verso un cliente o un gruppo di clienti connessi per quanto concerne le operazioni su attività sottostanti ([2]).

(3) Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento delegato (UE) n. 1222/2014 della Commissione, dell'8 ottobre 2014, che integra la direttiva 2013/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione per precisare la metodologia per l'individuazione degli enti a rilevanza sistemica a livello globale e per la definizione delle sottocategorie di enti a rilevanza sistemica a livello globale ([3]).

(4) Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento delegato (UE) 2015/1555 della Commissione, del 28 maggio 2015, che integra il regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione attinenti alla pubblicazione di informazioni in relazione alla conformità degli enti all'obbligo di detenere una riserva di capitale anticiclica a norma dell'articolo 440 ([4]).

(5) Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento delegato (UE) 2015/1556 della Commissione, dell' 11 giugno 2015, che integra il regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione per il trattamento transitorio delle esposizioni in strumenti di capitale secondo il metodo IRB ([5]).

(6) Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento delegato (UE) 2016/709 della Commissione, del 26 gennaio 2016, che integra il regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione che specificano le condizioni per l'applicazione delle deroghe relative alle valute che presentano limitazioni alla disponibilità di attività liquide ([6]).

(7) Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento delegato (UE) n. 2017/72 della Commissione, del 23 settembre 2016, che integra il regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione che specificano le condizioni di autorizzazione della deroga in materia di dati ([7]).

(8) Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento delegato (UE) 2017/180 della Commissione, del 24 ottobre 2016, che integra la direttiva 2013/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio in relazione alle norme tecniche di regolamentazione per le norme di valutazione dei portafogli di riferimento e le procedure di condivisione delle valutazioni ([8]).
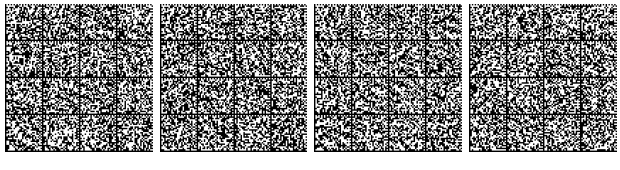
([1]) GU L 171 del 29.6.2016, pag. 153.
([2]) GU L 324 del 7.11.2014, pag. 1.
([3]) GU L 330 del 15.11.2014, pag. 27.
([4]) GU L 244 del 19.9.2015, pag. 1.
([5]) GU L 244 del 19.9.2015, pag. 9.
([6]) GU L 125 del 13.5.2016, pag. 1.
([7]) GU L 10 del 14.1.2017, pag. 1.
([8]) GU L 29 del 3.2.2017, pag. 1.